

Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Comune di Caselle Torinese

*Variante n.2 al Piano di
Classificazione Acustica Comunale ai
sensi della L.R. 52/2000*

Relazione tecnica



Torino, 08/11/2018

Ing. Marco Gamarra

Studio MRG di Gamarra ing. Marco

Via Borgaro 103 – 10149 Torino [I]

+39 011 5692863

+39 011 5692731

info@studiomrg.it

Sommario

| | |
|--|---------------|
| 1. PREMESSA..... | 3 |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 4 |
| 2.1 La normativa a livello nazionale..... | 4 |
| 2.1.1 Competenze dei Comuni..... | 5 |
| 2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti..... | 8 |
| 2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte..... | 10 |
| 2.2.1 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio..... | 11 |
| 3. METODOLOGIA OPERATIVA SEGUITA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA..... | 13 |
| 3.1 Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici..... | 13 |
| 3.2 Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio..... | 14 |
| 3.3 Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica..... | 14 |
| 3.4 Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto..... | 15 |
| 4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC..... | 16 |
| 4.1 Aree A1, A3 ed XX di PRGC..... | 16 |
| 4.2 Area A2 di PRGC..... | 17 |
| 4.3 Aree A5 e K..... | 18 |
| 4.4 Area C..... | 19 |
| 4.5 Area D..... | 20 |
| 4.6 Area DP..... | 21 |
| 4.7 Area J..... | 22 |
| 4.8 Area L..... | 23 |
| 4.9 Area M..... | 24 |
| 4.10 Area O con proposta di riclassificazione dell'area ex lanificio Bona..... | 25 |
| 4.11 Aree P1 e P2 ed area industriale limitrofa..... | 26 |
| 4.12 Area S..... | 28 |
| 4.13 Area T..... | 30 |
| 4.14 Area U..... | 31 |
| 4.15 Area Z..... | 31 |
| 4.16 Area C60..... | 33 |
| 4.17 Area RS..... | 34 |
| 4.18 Area RSa1..... | 36 |
| 5. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER AREE NON RICOMPRESE NELLA VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC..... | 38 |
| 5.1 Area Jet-Hotel..... | 39 |
| 5.2 Edificio residenziale isolato di via S.Maurizio 19:..... | 39 |
| 5.3 Area cascina Converso - via alle fabbriche..... | 40 |
| 5.4 Area residenziale via Verazzano angolo via alle fabbriche..... | 40 |
| 5.5 Edificio residenziale isolato di via della Madonnina 14..... | 41 |
| 5.6 Correzione della perimetrazione dell'area Kelemata/Vitelli..... | 41 |
| 5.7 Area produttiva via alle Fabbriche 23 ed adiacenze..... | 42 |
| 5.8 Area centro commerciale Bennet..... | 43 |
| 5.9 Correzioni grafiche..... | 43 |
| 6. RISPOSTA ALLA NOTA TECNICA DEL COMUNE DI VENARIA DELL' 11/4/2017..... | 44 |
| APPENDICE: RICHIAMO DEI CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC CON LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA VIGENTE..... | 46 |

Allegato A

Cartografia tecnica di riferimento:

Tav. 1 – Zonizzazione Acustica antecedente (Variante 1)

Tav. 2 – Aggiornamento zonizzazione acustica: fase II della metodologia operativa

Tav. 3 – Aggiornamento zonizzazione acustica: fase III della metodologia operativa

Tav. 4a – Aggiornamento zonizzazione acustica: fase IV – elaborato definitivo.

Tav. 4b – Aggiornamento zonizzazione acustica: Fase IV – elaborato definitivo.

1. PREMESSA

La presente relazione descrive le attività svolte e le metodologie adottate per la redazione dell'aggiornamento della cartografia del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Caselle Torinese.

In particolare si opera sulla base del vigente Piano Regolatore Generale (ultima variante strutturale n.1) e sulla base della Zonizzazione Acustica vigente per effettuare una revisione del Piano di Classificazione Acustica dell'intero territorio comunale, vista anche la separazione di una ampia porzione di territorio ora appartenente al nuovo Comune di Mappano.

Il presente lavoro tratta pertanto sia le aree oggetto dell'ultima variante strutturale n.1 al PRGC sia il più vasto ambito del territorio comunale ed esclude dalla cartografia l'area ora di pertinenza del Comune di Mappano.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi successivi aggiornamenti fanno riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore.

2.1 La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

- DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- DPCM 11/12/97 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
- Decreto Ministeriale 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- D.P.R. 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
- D.P.R. 30/3/2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447”.

Poiché la tollerabilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d’uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d’uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi sono riportate più avanti nel testo.

2.1.1 Competenze dei Comuni

Sotto il profilo del contenimento dell’inquinamento da rumore la legge affida agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all’Art.2 comma 1:

“Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I”.

“Omissis”.

Successivamente, l’art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

“Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’Art. 4 comma 1 lettera a)*
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*
- L’adozione dei Piani di Risanamento di cui all’Art. 7*

“Omissis”.

Ed al citato art. 7:

- “Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’art.2 comma 1 lettera g)” - omissis - “i comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale.” - omissis.*

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l’art. 7 al comma 3 così precisa:

- 3. “In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all’adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b).*

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall’uscita della legge *“i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi”.*

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l’art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

“Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

5. *“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:*
- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
 - b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 - competenze dei comuni -;*
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. *“Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*
- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
 - c) discoteche*
 - d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
 - e) impianti sportivi e ricreativi;*
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. *“E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*

- a) scuole ed asili nido*
- b) ospedali*
- c) case di cura e di riposo*
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani*
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”*

2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti

Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n°447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* definisce all’art. 1 il proprio campo di applicazione e riporta:

- 1. Il presente decreto in attuazione dell’Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.*
- 2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell’Art.4 comma 1 lettera a) e dell’Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447.*

Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d’uso del territorio. Essa è dunque l’elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell’inquinamento da rumore.

Tabella 1 - Descrizione delle classi di destinazione d'uso del territorio e limiti di riferimento

| CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO E LIMITI DI IMMISSIONE-EMISSIONE SONORA | |
|---|---|
| <p>CLASSE I</p> <p>Diurno 50 - 45 dB(A)</p> <p>Notturmo 40 – 35 dB(A)</p> | <p><u>Aree particolarmente protette.</u> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...</p> |
| <p>CLASSE II</p> <p>Diurno 55 - 50 dB(A)</p> <p>Notturmo 45 – 40 dB(A)</p> | <p><u>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p> |
| <p>CLASSE III</p> <p>Diurno 60 - 55 dB(A)</p> <p>Notturmo 50 – 45 dB(A)</p> | <p><u>Aree di tipo misto.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p> |
| <p>CLASSE IV</p> <p>Diurno 65 - 60 dB(A)</p> <p>Notturmo 55 – 50 dB(A)</p> | <p><u>Aree di intensa attività umana.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p> |
| <p>CLASSE V</p> <p>Diurno 70 - 65 dB(A)</p> <p>Notturmo 60 – 55 dB(A)</p> | <p><u>Aree prevalentemente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p> |
| <p>CLASSE VI</p> <p>Diurno 70 - 65 dB(A)</p> <p>Notturmo 70 – 65 dB(A)</p> | <p><u>Aree esclusivamente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p> |

2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regola, all'art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono:

- 1) Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
- 2) Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
- 3) Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio in sede di variante di strumento urbanistico (PRGC).

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*
- b) *aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione*
- c) *individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto*
- d) *considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio*
- e) *attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)*
- f) *assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.*

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.2.1 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

- Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.
- Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.
- Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.

Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

3. METODOLOGIA OPERATIVA SEGUITA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposto sulla base degli altri strumenti urbanistici e soprattutto del Piano Regolatore Generale vigente, mantenendo come riferimento primario la zonizzazione vigente giacché, rispetto ad essa, non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Qui di seguito vengono sintetizzate le fasi operative da seguire secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio redatte dalla Regione Piemonte.

3.1 Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. aggiornato e della zonizzazione vigente.

La tavola grafica Tav.1 fuori testo richiama la Zonizzazione Acustica attualmente vigente.

3.2 Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Sulla base delle informazioni acquisite direttamente dal progetto urbanistico ed eseguendo sopralluoghi diretti sul territorio si definiscono le effettive classificazioni e destinazioni d'uso attuali effettivamente presenti e quelle previste in sede di progetto urbanistico.

L'aggiornamento della zonizzazione acustica fa pertanto riferimento alle nuove previsioni urbanistiche di cui alla fase 1 per l'assegnazione delle classi acustiche alle aree oggetto di interesse della variante stessa per le quali sono previste modificazioni rispetto alla destinazione d'uso attuale.

La Tav.2 fuori testo illustra le risultanze della assegnazione delle classi acustiche alle aree interessate dalle modificazioni introdotte dalla variante parziale n.1. In questa fase, dunque, ad ogni area ricompresa nel territorio comunale corrisponde la classe acustica che ad essa meglio corrisponde sulla base delle definizioni di cui alla Tabella 1.

3.3 Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpare zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1) Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000 m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.

2) Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000 m²), con il criterio seguente:

- si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.

- in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997.

Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Ulteriori criteri di dettaglio per l'omogeneizzazione acustica in casi particolari sono riportati nelle Linee Guida Regionali per la classificazione di cui alla DGR 6/8/2001 n.85-3802: si faccia riferimento a tale DGR per i dettagli.

La Tav.3 fuori testo illustra le risultanze del processo di omogeneizzazione.

3.4 Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV.

In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica NON devono essere introdotti nuovi accostamenti critici.

La Tav.4 fuori testo illustra le risultanze del processo di inserimento delle fasce cuscinetto e costituisce la tavola conclusiva di aggiornamento della zonizzazione acustica.

4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC

4.1 Aree A1, A3 ed XX di PRGC

A seguito del riconoscimento dell'area A1 come nuova zona edificabile da parte del PRGC e considerato il contesto territoriale circostante e l'effettiva destinazione d'uso dell'area la proposta di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica prevede di mantenere inalterata l'attuale classificazione, corrispondente alla classe acustica III (aree di tipo misto).




Figura 1: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.2 Area A2 di PRGC

A seguito del riconoscimento dell'area A2 come zona residenziale da parte del PRGC e considerato il contesto territoriale circostante (processo di omogeneizzazione con le aree residenziali della zona e vicinanza con il nuovo hospice) ad essa è stata assegnata la classe acustica II. Si faccia riferimento alle tavole fuori testo da Tav.02 a Tav.04 per le differenti fasi del processo metodologico.




Figura 2: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.3 Aree A5 e K

Attualmente la ZA assegna all'area A5 in parte la classe III ed in parte la classe IV (aree di intensa attività umana). A seguito del riconoscimento di queste aree come residenziali e sulla base dell'effettiva destinazione d'uso dei luoghi il processo metodologico alla fase II porta ad assegnare all'area K la classe II (aree prevalentemente residenziali) ed all'area A5 la classe acustica III (aree di tipo misto).

A causa delle ridotte dimensioni delle aree ricomprese in questo isolato il processo di omogeneizzazione di cui alla fase III del processo metodologico coinvolge anche i poligoni limitrofi (ad est un'area residenziale a cui in fase II è assegnata la classe II e ad ovest un'area produttiva a cui in fase II è assegnata la classe IV). Il risultato del processo di omogeneizzazione conduce all'assegnazione della classe acustica III (aree di tipo misto) a tutto l'isolato). Questa assegnazione, come già prefigurato in sede di valutazione di compatibilità acustica della variante strutturale n.1, consente altresì di ridurre gli accostamenti critici e raccordare le aree residenziali a sud-est a cui è assegnata la classe II con l'area di intensa attività umana di cui alla classe IV (ad est delle zone qui in oggetto). Si faccia riferimento alle tavole fuori testo da Tav.02 a Tav.04 per le differenti fasi del processo metodologico.

Si ricorda infine che a causa della presenza di vicine attività produttive i nuovi insediamenti dovranno essere sottoposti come da L.R.52/2000 a valutazione di clima acustico.




Figura 3: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.4 Area C

L'area specifica, di ridotte dimensioni, viene riconosciuta dalla variante strutturale n.1 al PRGC come area residenziale di completamento. L'osservazione della reale destinazione d'uso dei luoghi indica come in fase II del processo metodologico ad essa possa essere assegnata la classe acustica II (aree prevalentemente residenziali). Il processo di omogeneizzazione di cui alla fase III coinvolge l'area del vicino hospice e, per la specifica area C, esso porta a confermare l'assegnazione della classe acustica II anche nell'elaborato definitivo.

Si faccia riferimento alle tavole fuori testo da Tav.02 a Tav.04 per le differenti fasi del processo metodologico.




Figura 4: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.5 Area D

L'area D viene riconosciuta dalla variante strutturale n.1 al PRGC come zona mista produttiva artigianale residenziale. A tale area, visto il contesto circostante ed in analogia con l'area adiacente a nord, si può far corrispondere nella fase II del processo metodologico la classe acustica IV (aree di intensa attività umana). Queste aree non rientrano infine nel processo di omogeneizzazione grazie alla loro superficie che eccede i 12.000 m². Si faccia riferimento alle tavole fuori testo da Tav.02 a Tav.04 per le differenti fasi del processo metodologico.




Figura 5: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.6 Area DP

Si tratta di uno spazio di manovra a servizio di un'attività produttiva (presente su altro territorio comunale) e che si trova in corrispondenza di una fascia cuscinetto di classe acustica V. Si propone di mantenere inalterata l'attuale classificazione acustica.




Figura 6: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.7 Area J

La variante strutturale n.1 al PRGC individua con l'area "J" una zona di territorio da dedicare a parcheggio per il vicino stabilimento Alenia. Già in sede di verifica di compatibilità della variante strutturale n.1 con il vigente piano di classificazione acustica si prevedeva di mantenere inalterata l'attuale classificazione che assegna all'area la classe III (aree di tipo misto). Questa previsione viene confermata in sede di proposta di aggiornamento della classificazione acustica stessa. Si faccia riferimento alle tavole fuori testo da Tav.02 a Tav.04 per le differenti fasi del processo metodologico.




Figura 7: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.8 Area L

Nell'area L è presente un'attività produttiva di prevista rilocalizzazione. La nuova destinazione d'uso prevista per l'area in oggetto prevede una porzione di territorio dedicata a infrastrutture e servizi (viabilità, pista ciclabile in sede propria, parcheggio ed area verde) ed una ulteriore porzione a destinazione d'uso residenziale. La nuova destinazione d'uso prevista porta a proporre l'assegnazione della classe III di destinazione d'uso del territorio. Il successivo processo di omogeneizzazione con l'adiacente area residenziale di piccole dimensioni conduce infine all'assegnazione della classe acustica III all'intera unità territoriale omogenea (isolato). In questo modo si porta a risoluzione anche l'accostamento critico II-IV precedentemente presente.




Figura 8: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.9 Area M

La variante urbanistica assegna all'area M la caratteristica di zona di ampliamento produttivo. Essa assume pertanto una connotazione analoga all'area ad essa adiacente (ad ovest) di cui si costituisce come ampliamento, anche ai fini acustici. Gli spazi presenti indicano la possibilità di modificare la classificazione acustica rimodellando le fasce cuscinetto (fase IV del processo metodologico) in modo tale da risultare corrispondenti al nuovo assetto.

In questo modo risulta possibile assegnare alla zona "M" la classe acustica V come esito del processo di omogeneizzazione in conformità con la classificazione della area produttiva già presente di cui essa risulta un ampliamento senza generare nuovi accostamenti critici tra classi non contigue.




Figura 9: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.10 Area O con proposta di riclassificazione dell'area ex lanificio Bona

Come già specificato in sede di verifica di compatibilità acustica della variante urbanistica, le aree indicate con la sigla "O" sono classificate nella all'interno di una fascia cuscinetto (classe V di destinazione d'uso del territorio) limitrofa ad un'area produttiva (classe VI) costituita dall'ex lanificio Bona. L'attuale destinazione d'uso delle aree un tempo occupate dallo stabilimento Bona si configura ora maggiormente come area di intensa attività umana (classe IV) giacché è andata ormai perduta nel corso degli anni la connotazione specificamente ed esclusivamente industriale. Si propone pertanto la riclassificazione acustica dell'ex lanificio da classe VI a classe IV per recepire nella nuova ZA l'effettiva realtà odierna, e di assegnare alle aree "O" la classe acustica III, aree di tipo misto. La prevista modificazione della classificazione acustica non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue.




Figura 10: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.11 Aree P1 e P2 ed area industriale limitrofa

La variante strutturale al n.1 PRGC riconosce per l'area P1 la destinazione d'uso produttiva che la accorpa, di fatto, alla limitrofa area industriale di cui costituisce parte integrante. La variante stessa riconosce altresì per la limitrofa area P2 una caratteristica di tipo residenziale satura.

L'effettiva destinazione d'uso dell'area P2, da osservazioni dirette sul territorio, comprende sia residenze sia uffici e, pertanto, ad essa può corrispondere – nella fase II della metodologia operativa di redazione della zonizzazione acustica – la classe acustica III di destinazione d'uso del territorio (aree di tipo misto).

All'area industriale adiacente alla zona P2 ed all'area P1, viceversa, nella fase II della metodologia operativa di redazione della zonizzazione acustica corrisponde la classe VI (aree esclusivamente industriali), così come già nella fase II della zonizzazione acustica vigente a suo tempo predisposta da Provincia di Torino ed ARPA Piemonte.

In sede di verifica di analisi di compatibilità acustica della variante strutturale n.1 al PRGC (si veda il richiamo di cui al paragrafo 0 della presente relazione) era stata prefigurata per l'insieme di queste aree una classificazione acustica che si orientava verso l'assegnazione della classe III di destinazione d'uso del territorio per l'area P2 e verso la classe IV per le aree produttive (P1 ed adiacente)

Le tre aree qui considerate costituiscono, anche per ragioni storiche, un elemento di tipo unitario nel contesto territoriale di caselle torinese. Inoltre la puntuale verifica fatta in questa sede della superficie complessiva dell'area P1 e dell'area produttiva adiacente – ovvero dell'intera porzione di territorio corrispondente alla destinazione d'uso esclusivamente industriale (classe VI) riporta un valore inferiore a 12.000m² e, pertanto, sulla base delle Linee Guida Regionali per la Classificazione Acustica del Territorio, la zona produttiva non può sussistere come poligono di zonizzazione acustica a sé stante.

Si presenta quindi a seguito della fase II della metodologia operativa un "accostamento critico tra classi non contigue III – VI". Sulla base delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio il processo metodologico prevede la necessità di procedere, in fase III, alla omogeneizzazione della classificazione.

Considerando il contesto specifico precedentemente descritto, si propone quindi di procedere ad omogeneizzare tra loro le aree P1, P2 e l'area produttiva ad esse adiacente verso la classe acustica IV (aree di intensa attività umana). Tale classificazione conferma la zonizzazione acustica già precedentemente vigente.

Il processo di omogeneizzazione all'interno dell'Unità Territoriale Omogenea, infine, coinvolge anche l'area residenziale immediatamente a sud dell'area P2 [contrassegnata nel PRGC a seguito della variante strutturale n.1 con i codici RSa3 ed RCc1] compresa tra l'area P2 stessa e la viabilità locale afferente alla vicina cascina. Tale area residenziale (Classe II di destinazione d'uso del territorio in fase II del processo metodologico) risulta anch'essa di superficie inferiore a 12000m² e pertanto non può sussistere come zona a sé stante. Si propone pertanto una sua omogeneizzazione con la porzione di territorio ad essa adiacente – ad est - nella medesima Unità Territoriale Omogenea (Classe III). Ciò apporta, come conseguenza, la risoluzione dell'accostamento critico II-IV presente nella zonizzazione acustica vigente.




Figura 11: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

NOTA: la vicinanza o addirittura la contiguità tra aree produttive (sorgenti di rumore) ed aree destinate a residenza-uffici (ricettori) possono facilitare superamenti dei limiti normativi (con particolare riferimento a limiti differenziali, di maggiore criticità poiché coinvolgono gli ambienti interni agli edifici).

Si richiama pertanto – come riferimento – la procedura che la vigente normativa in materia di acustica prevede in generale per la gestione dei progressivi interventi che possono avere luogo sul territorio:

- 1) Le aziende produttive insediate sul territorio devono inizialmente rispettare i limiti (assoluti e differenziali) con riferimento ai ricettori esistenti.*
- 2) L'eventuale insediamento di nuovi ricettori (abitazioni, uffici o altro) in vicinanza di preesistenti attività produttive deve essere accompagnato dallo studio di clima acustico e la progettazione degli interventi deve tenere conto delle eventuali problematiche acustiche così da garantire che nei nuovi insediamenti i livelli sonori siano conformi ai limiti vigenti (assoluti e differenziali).*
- 3) Eventuali successivi ampliamenti o modificazioni delle attività produttive che possano comportare incrementi delle emissioni sonore dovranno essere accompagnati dallo studio d'impatto acustico e gli interventi progettati e realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti (assoluti e differenziali) nella nuova situazione (considerando quindi anche gli eventuali nuovi ricettori presenti sul territorio).*

4.12 Area S

La variante di PRGC prevede per l'area S una rifunzionalizzazione da destinazione d'uso industriale a residenziale. L'osservazione del contesto territoriale circostante prefigura l'opportunità di proporre il mantenimento dell'attuale classificazione acustica che assegna all'area S ed all'area già edificata ad essa limitrofa la classe IV di destinazione d'uso del territorio (aree di intensa attività umana).

Si conferma la specifica necessità di sottoporre gli eventuali nuovi insediamenti residenziali o terziari a valutazione previsionale di clima acustico per verificarne la compatibilità con gli standard esistenti a causa della presenza di vicine aree produttive.




Figura 12: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.13 Area T

Si tratta di un'area di dimensioni assai ridotte in cui si prevede la realizzazione di un piazzale di manovra. Si conferma per questa zona quanto già evidenziato in sede di valutazione di compatibilità della variante strutturale n.1 con la classificazione acustica e non si propongono modificazioni della classificazione vigente.




Figura 13: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.14 Area U

La variante strutturale n.1 assegna all'area U la specifica funzione di zona dedicata ad un hospice per malati terminali al quale vengono integrati spazi pertinenziali ad esso funzionali. Si tratta dunque di zona per attrezzature sanitarie ed ospedaliere. Sotto il profilo della classificazione acustica ad essa era precedentemente assegnata la classe III di destinazione d'uso del territorio. Con la nuova destinazione d'uso si propone una riclassificazione dell'area verso la classe I (aree particolarmente protette) – classificazione propria della nuova destinazione d'uso, così come già indicato e prefigurato in sede di valutazione di compatibilità della variante con la zonizzazione acustica vigente. Questa nuova classificazione si integra con quanto è proposto a riguardo della riclassificazione acustica dell'ex lanificio Bona, poco distante dall'hospice. La nuova classificazione dell'ex area industriale consente di assegnare all'hospice la classe acustica I senza la creazione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue.




Figura 14: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.15 Area Z

Il progetto di PRGC prevede il riconoscimento dell'area Z già parzialmente edificata quale area residenziali non satura. La Zonizzazione Acustica assegna attualmente a tale area la

classe III di destinazione d'uso (aree di tipo misto). Essa è pienamente compatibile con l'uso residenziale e non si prevedono pertanto modificazioni della classificazione né elementi di potenziale criticità acustica.




Figura 15: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.16 Area C60

La variante strutturale n.1 al PRGC riconosce in sede di controdeduzioni l'area C60 come area a destinazione d'uso residenziale. Essa si trova ai margini dell'abitato del nucleo urbano principale in zona adiacente ad altre abitazioni. In fase II del processo metodologico ad essa viene assegnata la classe acustica II (aree prevalentemente residenziali. A causa delle ridotte dimensioni dell'area in oggetto e di quella residenziale ad essa adiacente (a nord) esse rientrano nel processo di omogeneizzazione di cui alla fase III della metodologia operativa. Tale processo porta alla assegnazione della classe III all'intera unità territoriale omogenea di appartenenza.




Figura 16: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.17 Area RS

In sede di variante strutturale n.1 al PRGC, sulla base di una osservazione pervenuta a seguito della pubblicazione del progetto urbanistico, è stata riconosciuta la presenza di una abitazione nella cartografia di Piano Regolatore e ad essa è stata attribuita la categoria di area RS. L'area RS è attualmente classificata come appartenente alla classe acustica VI perché in sede di prima zonizzazione essa non era riconosciuta come residenziale ed in adiacenza ad essa è viceversa presente una ampia area produttiva.

In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica al piccolo poligono RS viene assegnata nella fase II del processo metodologico la classe acustica II (aree prevalentemente residenziali). Alle aree industriali adiacenti viene assegnata la classe acustica VI (aree esclusivamente industriali).

Al termine della fase II, si è pertanto in presenza di un accostamento critico II-VI.

Poiché la definizione di classe acustica VI non prevede la presenza di abitazioni a meno che non si tratti di appartamenti dei custodi delle attività produttive o di casi analoghi di pertinenze delle attività produttive, occorre specificare quanto segue:

- a) Si tratta di un caso in cui una destinazione d'uso autonoma (la residenza) è di ridotte dimensioni superficiali (minore di 12.000m²) e non è possibile riconoscere attorno ad essa una chiara Unità Territoriale Omogenea (ad esempio un isolato perimetrato da strade).
- b) Per casi come questi le Linee Guida per la classificazione acustica del territorio prevedono al punto 6.1 e 6.2 del paragrafo 2.5 "Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica" la seguente metodologia: cit. "6.1...se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m² (poligono da omogeneizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000m²". "6.2 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000m² si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti."

Sulla base delle preesistenze e dello stato dei luoghi, quanto espresso dagli urbanisti in sede di controdeduzione all'osservazione al progetto di variante al PRGC così recita *"...omissis...L'osservazione è accolta. Per altro il riconoscimento della residenza consente di porre rimedio a quello che risulta essere un errore materiale della prima zonizzazione¹. In considerazione del fatto che questa particella residenziale è circondata da tre lati da una zona a destinazione produttiva, si pongono a carico della particella stessa gli eventuali oneri di adeguamento acustico nel caso in cui le attività poste nella zona industriale non fossero compatibili con la vicina residenza"*.

In tal senso la scheda tecnica di P.R.G. relativa alle aree RS prevede prescrizioni particolari che, al punto "e)" così recitano: *"Per le zone RS adiacenti a zone produttive si prescrive che la verifica di compatibilità acustica con l'area produttiva adiacente e gli eventuali interventi di adeguamento sono a carico del lotto residenziale stesso"*.

Inoltre la scheda normativa di dettaglio per le aree di tipo RS nell'ambito della variante generale n.1 al PRGC così recita al punto e):

"Per le zone RS adiacenti a zone produttive si prescrive che la verifica di compatibilità acustica con l'area produttiva adiacente e gli eventuali interventi di adeguamento siano a carico del lotto residenziale stesso".

Tutto ciò premesso, il caso specifico in esame presenta un'area residenziale di appena 350m² circa a fronte di un isolato complessivo di 20.000m² circa in cui risiedono attività produttive senza altre abitazioni. In sede di omogeneizzazione della classificazione viene assegnata pertanto all'intero isolato la classe acustica V.

¹ Si intendeva da parte degli urbanisti la zonizzazione acustica.

Sono inoltre recepiti alcuni dettagli viabilistici della zona che non erano stati implementati nella prima stesura della zonizzazione acustica.




Figura 17: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

4.18 Area RSa1

In sede di variante strutturale n.1 al PRGC è stata accolta una osservazione che evidenziava la presenza di un edificio residenziale in stretta vicinanza all'area industriale della via Torino. Essa è stata pertanto inserita nella cartografia di PRGC e le è stata assegnata la codifica RSa1.

L'area è attualmente classificata come appartenente alla classe V di territorio poiché in sede di prima zonizzazione acustica era stata associata alla vicina zona produttiva nel processo di omogeneizzazione. La cartografia aggiornata su cui è redatta la nuova variante al PRGC, inoltre, riconosce anche la viabilità locale (già presente) a separazione dell'abitazione dalla retrostante zona produttiva. Si presenta pertanto una situazione in cui è possibile individuare una unità territoriale omogenea che comprende l'abitazione e le sue adiacenze lungo la via Leinì. A tale nuovo isolato è possibile assegnare la classe acustica III in sede di omogeneizzazione della classificazione e, successivamente, attribuire al medesimo la classe IV (grazie alla scarsa edificazione) in qualità di fascia cuscinetto tra la zona produttiva (classe V) e la classe III presente sul lato opposto (nord) della via Leinì.




Figura 18: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER AREE NON RICOMPRESSE NELLA VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC

Nell'ambito del complessivo aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale si propongono modificazioni della zonizzazione acustica vigente per le aree qui di seguito descritte e che non erano oggetto di variante strutturale n.1 al PRGC.

Le modificazioni consistono in:

- riconoscimento di nuove destinazioni d'uso che, in specifiche zone del territorio, si sono concretizzate nel corso del tempo ma non erano ancora state recepite nella Zonizzazione Acustica.
- applicazione del processo di omogeneizzazione a zone che, pur disponendo di una superficie territoriale ridotta e comunque inferiore a 12.000m² non furono inserite nel processo di omogeneizzazione medesimo in sede di prima classificazione.
- correzioni nella perimetrazione di aree derivanti da refusi grafici sulle planimetrie.
- Inserimento dell'indicazione relativa alle aree destinate a pubblico spettacolo.

Le aree interessate e le proposte di aggiornamento della classificazione acustica sono descritte nei paragrafi seguenti.

5.1 Area Jet-Hotel

L'area in oggetto dispone di una superficie inferiore a 12.000m². Essa viene pertanto ricompresa nel processo di omogeneizzazione verso la classe III di pertinenza del territorio adiacente della medesima unità territoriale omogenea.




Figura 19: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.2 Edificio residenziale isolato di via S.Maurizio 19:

L'edificio insiste su un'area di superficie inferiore a 12.000m² che viene ricompresa nel processo di omogeneizzazione verso la classe III. L'omogeneizzazione porta alla risoluzione di un accostamento critico II-IV precedentemente presente.




Figura 20: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.3 Area cascina Converso - via alle fabbriche

L'area di pertinenza della cascina ha superficie inferiore a 12.000m² ed in virtù della destinazione d'uso inerente ad attività agricole viene ad essa assegnata la classe III di destinazione d'uso – aree di tipo misto.




Figura 21: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.4 Area residenziale via Verazzano angolo via alle fabbriche

- L'area ha superficie inferiore a 12.000m² e viene ora ricompresa nel processo di omogeneizzazione verso la classe III. Si riporta qui di seguito l'estratto cartografico comparativo della classificazione acustica vigente con quella proposta.




Figura 22: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.5 Edificio residenziale isolato di via della Madonnina 14

L'edificio insiste su una porzione di territorio avente superficie inferiore a 12.000m² che viene ora ricompresa nel processo di omogeneizzazione verso la classe III. Si riporta qui di seguito l'estratto cartografico comparativo della classificazione acustica vigente con quella proposta.




Figura 23: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.6 Correzione della perimetrazione dell'area

Kelemata/Vitelli

Si riporta qui di seguito l'estratto cartografico comparativo della classificazione acustica vigente con quella proposta.




Figura 24: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.7 Area produttiva via alle Fabbriche 23 ed adiacenze

L'area produttiva si trova all'interno di una Unità Territoriale Omogenea (isolato) di vaste proporzioni e dispone di una superficie inferiore a 12.000m². L'osservazione dello stato dei luoghi, con la presenza di aziende produttive, porta all'assegnazione della classe VI in fase II del processo metodologico di zonizzazione e di una classe III per le ampie aree ad essa adiacenti nella medesima unità territoriale omogenea. Essa deve successivamente essere ricompresa nel processo di omogeneizzazione della classificazione: in questo caso è applicabile la metodologia di cui al punto 3 del paragrafo 2.5 delle Linee Guida Regionali per la classificazione acustica del territorio che così recita:

“Nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano di più di un salto di classe e quella di area più estesa ha superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000m²) e procedere all'omogeneizzazione”.

Si procede pertanto a ricreare attorno all'area produttiva di interesse una zona di superficie adatta per essere omogeneizzata con essa a formare un poligono di superficie superiore a 12.000m². Il processo di omogeneizzazione (fase III del processo metodologico) assegna alla nuova area la classe acustica V (aree prevalentemente industriali).

In fase IV del processo metodologico, infine, viene inserita una fascia cuscinetto di classe IV tra l'area così definita e la vicina area agricola. Il risultato del processo metodologico è qui di seguito riportato a confronto con la classificazione vigente. Si faccia riferimento alle tavole 2, 3 e 4 fuori testo per i dettagli delle differenti fasi.




Figura 25: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.8 Area centro commerciale Bennet

In occasione dell'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica si procede infine a recepire la destinazione d'uso dell'area in oggetto assegnando ad essa la classe acustica IV (aree di intensa attività umana). Si riporta qui di seguito l'estratto cartografico comparativo della classificazione acustica vigente con quella proposta.




Figura 26: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

5.9 Correzioni grafiche

Si segnala infine come con l'occasione della presente proposta di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale si sia proceduto ad apportare correzioni di tipo grafico che consistono soprattutto nell'adeguare la corrispondenza dei poligoni della zonizzazione con la cartografia tecnica. Si è altresì proceduto a recepire anche nella classificazione acustica la presenza di alcuni assi viari che non erano stati inseriti nella prima redazione della Zonizzazione.

Tali correzioni grafiche non comportano specifici elementi di criticità sotto il profilo della classificazione acustica del territorio.

6. RISPOSTA ALLA NOTA TECNICA DEL COMUNE DI VENARIA DELL' 11/4/2017

In data 11/4/2017 perveniva agli Uffici del Comune di Caselle Torinese, da parte del Comune di Venaria Reale, una nota tecnica recante osservazioni al Progetto di Variante del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Caselle Torinese relativo alla Variante Parziale n.7 al PRGC. Tale nota così recita:

“In risposta alla comunicazione pervenuta a seguito della verifica della documentazione allegata si evidenzia che sono presenti accostamenti critici acustici: Classe III (Comune di Caselle) – Classe I (Comune di Venaria) che, ai sensi della Legge 447/95, dove possibile, dovranno essere eliminati con l’inserimento di fasce cuscinetto acustiche.”

Poiché in sede di variante 1 alla Zonizzazione Acustica l’area di territorio al confine comunale con Venaria Reale non era oggetto di interesse si è rimandata a questa sede la formulazione della risposta all’osservazione pervenuta.

Le informazioni di tipo urbanistico presenti nel PRGC vigente non prevedono variazione alcuna rispetto alla natura ed allo stato dei luoghi che portarono alla iniziale assegnazione della classe III da parte della Provincia di Torino nell’ambito del progetto DISIA e DISIA2.

La recente osservazione diretta dello stato dei luoghi in oggetto evidenzia la presenza di uno stato di fatto per il quale non appaiono condizioni tali per cui la quiete debba rappresentare un elemento di base per l’utilizzazione delle aree stesse, così come indica la definizione di classe acustica I (aree particolarmente protette).

Nell’area in oggetto e nelle sue immediate vicinanze si ha una minima presenza antropica, coltivazioni, alcune attività produttive legate anche alla escavazione di inerti dagli alvei fluviali, etc... come osservabile dall’immagine satellitare qui di seguito riportata:



Figura 27: Immagine satellitare dell'area di confine comunale tra Venaria Reale e Caselle Torinese. Il tratteggio indica il territorio del Parco della Mandria.

In tal senso appare quindi più consona l'attuale classificazione acustica che assegna a tali zone la classe III, classe che si propone di mantenere inalterata.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.

Torino, 08/11/2018

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing.
MARCO
GAMARRA
n° 7283 K
Ing. Marco Gamarra.

APPENDICE

RICHIAMO DEI CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC CON LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ANTECEDENTE.

In sede di progetto urbanistico relativo alla variante strutturale n.1 al PRGC fu redatta la valutazione di compatibilità del progetto urbanistico stesso con la vigente classificazione acustica.

Tale valutazione fu riferita alle sole aree oggetto di variante ed orientata a:

- 1) verificare che quanto previsto sotto il profilo urbanistico non determinasse la necessità di creare nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue;
- 2) prefigurare le possibili modificazioni della classificazione acustica a seguito dell'approvazione della variante urbanistica che sarebbero poi state da confermare/rivalutare in sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.

A titolo di riferimento si richiamano nei paragrafi seguenti gli estratti delle note tecniche della verifica di compatibilità della variante strutturale n.1 al PRGC con il vigente piano di classificazione acustica - relativamente alle aree oggetto di variante.

Richiamo delle note tecniche relative alle aree A1, A2, A3 e XX

Attualmente la ZA assegna alle aree le classi III (aree di tipo misto) ed in parte IV (aree di intensa attività umana). Sono destinazioni d'uso compatibili con gli usi previsti e pertanto non si prevedono modificazioni alla classificazione acustica di tali aree né elementi di potenziale criticità acustica. I nuovi insediamenti residenziali dovranno essere sottoposti come da L.R.52/2000 a valutazione di clima acustico.




Figura 28: Individuazione delle aree A1, A3 ed XX sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.




Figura 29: Individuazione dell'area A2 sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative alle aree A5, K

Attualmente la ZA assegna all'area A5 in parte la classe III ed in parte la classe IV (aree di intensa attività umana). Alla limitrofa area K è attualmente assegnata la classe acustica IV. Poiché il progetto urbanistico prevede di riconoscere tali aree come residenziali e vista la presenza nella attuale ZA di un accostamento critico (classi II-IV) si propone di aggiornare la classificazione acustica assegnando alle aree A5 e K la classe III. In questo modo viene eliminato un accostamento critico e si raccorda la classe II (a sud-est) con la classe IV delle aree "P".

A causa della presenza di vicine attività produttive i nuovi insediamenti dovranno essere sottoposti come da L.R.52/2000 a valutazione di clima acustico.




Figura 30: Individuazione delle aree A5 e K sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area D

Attualmente la ZA assegna all'area la classe III. Il riconoscimento della realtà esistente, a destinazione d'uso prevalentemente artigianale, evidenzia la possibilità di aggiornare la ZA assegnando all'area la classe acustica IV più aderente alla situazione esistente e riconosciuta. Questa modificazione non produce nuovi accostamenti critici, le previsioni di piano risultano pertanto compatibili con la ZA vigente.

Gli eventuali nuovi insediamenti produttivi dovranno essere oggetto di valutazione previsionale di impatto acustico.




Figura 31: Individuazione dell'area D sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area J

Le previsioni di PRGC indicano con l'area "J" una zona di territorio da dedicare a parcheggio per il vicino stabilimento Alenia. Essa risulta attualmente classificata come appartenente alla classe III di destinazione d'uso del territorio ed è attigua all'area di pertinenza aeroportuale.

La destinazione d'uso a servizio (parcheggio) permette di prevedere il mantenimento dell'attuale classificazione anche a seguito dell'approvazione del nuovo PRGC.

Per quest'area non si prevedono pertanto modificazioni e non saranno dunque introdotti nuovi accostamenti critici tra classi non contigue.



Figura 32: Individuazione dell'area J sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area L

Attualmente la ZA assegna all'area la classe IV (aree di intensa attività umana) a causa della presenza di una attività produttiva che si prevede oggetto di futura rilocalizzazione. La nuova destinazione d'uso prevista per l'area in oggetto prevede una porzione di territorio dedicata a infrastrutture e servizi (viabilità, pista ciclabile in sede propria, parcheggio ed area verde) ed una ulteriore porzione a destinazione d'uso residenziale. E' dunque possibile prevedere una modificazione della ZA vigente con la risoluzione di un accostamento critico attualmente presente (Classe IV – Classe II) assegnando alla zona attualmente in classe IV la classe acustica III (aree di tipo misto).




Figura 33: Individuazione dell'area L sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area M

Per quanto riguarda l'area produttiva M essa risulta accostata ad est all'area produttiva già presente. Con riferimento alla ZA attualmente vigente, l'area "M" si colloca all'interno di una fascia cuscinetto di classe IV che separa l'area produttiva (classe V) con la vicina area agricola (classe III).

L'intervento urbanistico e la nuova destinazione d'uso prevista per l'area "M" evidenzia la possibilità che gli spazi tuttora ineditati che separano le cascine ad est della zona "M" permettano lo spostamento verso est della fascia cuscinetto di classe IV in sede di aggiornamento della ZA.

In questo modo risulta possibile assegnare alla zona "M" la classe acustica V in conformità con la classificazione della area produttiva già presente di cui essa risulta un ampliamento senza generare nuovi accostamenti critici tra classi non contigue.

In alternativa può essere possibile mantenere l'attuale classificazione acustica. In questo caso all'area "M" sarà assegnata la classe acustica IV e le attività che ivi potranno insediarsi dovranno fare riferimento ad essa ed alla limitrofa classe III per il rispetto dei limiti normativi.

In ogni caso, l'insediamento di nuove attività produttive in una zona più vicina alle abitazioni dell'area "Commenda" rispetto allo stato attuale dovrà essere sottoposta ad attenta analisi di impatto acustico sia per il rispetto dei limiti assoluti in ambiente esterno sia per il rispetto dei limiti differenziali negli ambienti abitativi.




Figura 34: Individuazione dell'area M sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative alle aree O

Le aree indicate con la sigla "O" sono attualmente classificate all'interno di una fascia cuscinetto (classe V di destinazione d'uso del territorio) limitrofa ad un'area produttiva (classe VI) costituita dall'ex lanificio Bona. In conseguenza della prevista riclassificazione acustica dell'ex lanificio da classe VI a classe IV per recepire nella nuova ZA l'effettiva realtà odierna, alle aree "O" si prevede sarà assegnata la classe acustica III, aree di tipo misto. La prevista modificazione della classificazione acustica non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue. Non si prevedono pertanto elementi di criticità acustica.




Figura 35: Individuazione delle aree O sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative alle aree P1 e P2 ed area industriale limitrofa

Il progetto urbanistico prevede il riconoscimento delle aree P1 e P2 rispettivamente come zona produttiva ed area residenziale. Esse risultano attualmente classificate nel Piano di Zonizzazione Acustica come “aree di intensa attività umana” – Classe IV. Per l’area P2 si prevede una nuova classificazione come “area di tipo misto” – classe III. La prevista modificazione non determina nuovi accostamenti critici tra classi non contigue. In tal senso è possibile esprimere un giudizio di compatibilità delle previsioni di piano con la classificazione acustica vigente.




Figura 36: Individuazione delle aree P1 e P2 sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area S

All'area S risulta attualmente assegnata la classe IV di zonizzazione acustica.

Essa può essere mantenuta inalterata e, pertanto, non si prevede l'introduzione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue.

La presenza di una vicina area classificata come esclusivamente industriale evidenzia la necessità di sottoporre gli eventuali nuovi insediamenti residenziali a valutazione previsionale di clima acustico per verificarne la compatibilità con gli standard esistenti.




Figura 37: Individuazione dell'area S sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area T

L'area è attualmente classificata come appartenente alla classe III di destinazione acustica del territorio. Si tratta di una lieve modifica alla viabilità con creazione di un piazzale di manovra. Poiché ai sensi della vigente normativa le infrastrutture di trasporto stradale non sono oggetto di classificazione acustica non si presentano elementi di potenziale criticità sotto il profilo degli accostamenti tra classi.




Figura 38: Individuazione dell'area T sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area U e C

Il progetto di piano prevede che l'area U sia dedicata ad un hospice per malati terminali al quale vengono integrati spazi pertinenziali ad esso funzionali. Sotto il profilo della classificazione acustica ad essa è attualmente assegnata la classe III di destinazione d'uso del territorio. Con la nuova destinazione d'uso si prevede una riclassificazione dell'area verso la classe I (aree particolarmente protette). La presenza della vicina area produttiva "Ex lanificio Bona" (ora dismesso e dedicato ad altre attività) potrebbe creare potenziali criticità acustiche. La modificazione prevista per la zonizzazione acustica prevede una generale riclassificazione acustica dell'intera zona recependo anche la nuova realtà dell'area dell'ex lanificio per mezzo della assegnazione ad esso della classe acustica IV (aree di intensa attività umana). In questo modo, nel rispetto della realtà della destinazione d'uso delle differenti aree, è possibile un aggiornamento della classificazione acustica senza introduzione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue.

A lato della porzione sud dell'area U è presente una zona a destinazione d'uso residenziale. Essa viene riconosciuta dalla Variante e, in sede di futuro aggiornamento della zonizzazione acustica, ad essa può essere assegnata la classe II (aree esclusivamente residenziali) senza la creazione di nuovi accostamenti critici




Figura 39: Individuazione dell'area U e dell'area C sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area Z

Il progetto di PRGC prevede il riconoscimento dell'area Z già parzialmente edificata quale area residenziali non satura. La Zonizzazione Acustica assegna attualmente a tale area la classe III di destinazione d'uso (aree di tipo misto). Essa è pienamente compatibile con l'uso residenziale e non si prevedono pertanto modificazioni della classificazione né elementi di potenziale criticità acustica.

NOTA: Una osservazione pervenuta a seguito della pubblicazione del progetto urbanistico richiede una riperimetrazione dell'area Z in oggetto. Essa non ha effetti ai fini acustici anche per le ridottissime dimensioni della riperimetrazione: l'attuale classe III sarà mantenuta.




Figura 40: Individuazione dell'area T sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area DP

Si tratta di un'area al confine con il territorio comunale di Borgaro Torinese – territorio sul quale sorge un'area produttiva. La rettifica dell'alveo del rio Mottone porta a configurare una fascia di territorio adiacente alla zona produttiva di Borgaro per la quale si richiede per le attività già in essere la possibilità di essere utilizzata a servizio degli insediamenti artigianali ed industriali.

L'area risulta attualmente classificata come appartenente alla classe V poiché ricompresa nella fascia cuscinetto realizzata in sede di prima zonizzazione attorno alla zona industriale presente sul territorio di Borgaro Torinese. La ridotta superficie non permette di configurare per la fascia di territorio in oggetto una classe acustica autonoma, pertanto si prevede che l'accoglimento della richiesta formulata sull'area non determinerà una modificazione della classificazione vigente, omogeneizzata con le aree adiacenti del comune di Caselle Torinese. Eventuali ampliamenti degli insediamenti produttivi dovranno sottostare ai limiti acustici previsti per la classe V e, in caso di modificazioni degli assetti produttivi che siano significative sotto il profilo delle emissioni sonore dovrà essere prodotta valutazione d'impatto acustico.




Figura 41: Individuazione dell'area DP sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative all'area C60

Nell'area ad est del centro abitato di Caselle, in vicinanza del tracciato della prevista nuova circonvallazione est, viene richiesta la possibilità di creare una nuova area residenziale. La zona è attualmente classificata come appartenente alla classe III di destinazione d'uso del territorio e la nuova destinazione d'uso residenziale risulta pienamente compatibile. Non si prevedono pertanto modificazioni al Piano di Classificazione Acustica vigente.




Figura 42: Individuazione dell'area residenziale C60 sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

Richiamo delle note tecniche relative al cambio di destinazione d'uso dell'ex ospedale

All'interno del centro urbano di Caselle Torinese è presente l'antica sede dell'ospedale. Essa è stata oramai dismessa e si prevede per gli edifici un cambio di destinazione d'uso ad uffici.

L'area è attualmente classificata come appartenente alla classe acustica I (aree particolarmente protette) per via della primitiva destinazione d'uso ospedaliera. E' presente pertanto un accostamento critico con la limitrofa classe acustica III.

Il cambio di destinazione d'uso permette di risolvere l'accostamento critico oggi presente assegnando ai nuovi uffici (ex ospedale) la medesima classe acustica III ad essi perfettamente corrispondente come tipologia di destinazione d'uso.




Figura 43: Individuazione dell'area dell'ex ospedale sulla base cartografica della Zonizzazione Acustica vigente.

RICHIAMO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI ARPA E DELLA CITTÀ METROPOLITANA IN MATERIA DI ACUSTICA IN SEDE DI CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE CON INDICAZIONE DELLE RISPOSTE AD ESSE RIFERITE

Le osservazioni pervenute da ARPA in materia di acustica sono:

1. Verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica:

“In linea generale le varianti previste al PRGC prevedono una riqualificazione e trasformazione delle aree, acusticamente migliorativa rispetto all’esistente e, di conseguenza, implicano una riduzione dei contatti critici presenti attualmente nel Piano di Classificazione Acustica. L’assegnazione della nuova classificazione, ove prevista, risulta quindi coerente con quanto indicato dalle linee guida regionali in materia di classificazione acustica del territorio.

Si richiede comunque di verificare con precisione l’effettiva dimensione territoriale dell’area P1 (punto 4-10 P della relazione) e dell’area immediatamente ad est delle aree K ed A5 (punto 4.2 A5, K della relazione), attualmente inserite in classe IV e in assenza di previsione di variazioni, in quanto sembrano essere di dimensione inferiore a 12.000mq, dimensione territoriale minima per evitare il processo di omogeneizzazione di cui al punto 2.5 della DGR 6/8/2001 n.85-3802.

2. Valutazione dell’impatto acustico della nuova viabilità:

La relazione previsionale redatta con riferimento alla nuova viabilità in progetto (allargamento sede stradale della “tangenziale” ovest e realizzazione di una nuova “tangenziale” ad est dell’abitato) sembra corretta ed esaustiva.

I livelli di rumore emessi dall’infrastruttura e indicati sia nella valutazione di clima acustico dell’esistente che nella valutazione previsionale sono compatibili con i dati in nostro possesso e inferiori, per quasi tutta l’estensione dell’intervento, ai limiti fissati dal DPR 142/2004.

Si ricorda che nei tratti in cui i valori limite fissati dalla normativa sono potenzialmente superati dovranno essere valutate le migliori strategie di risanamento.

Si segnala, infine, che nella zona del fronte est dell’abitato (Recettori R037 di via Mappano – R040 di via del Lupo e R078 via Battisti presso distributore), pur in condizione di rispetto dei limiti, l’incremento alla rumorosità ambientale sarà particolarmente significativo

(circa 15dBA), per cui si invita anche in questi casi a valutare la possibilità di adozione di opportuni interventi di mitigazione.

Inoltre, nell'ambito delle osservazioni pervenute dalla Città Metropolitana, è presente la seguente nota:

3. Riconoscimento di zona mista produttiva-artigianale-residenziale

Nella variante viene rifunzionalizzata l'area D a sud dell'abitato, in fregio al lato ovest di via Torino sede di alcune attività produttive e di edifici residenziali che si sono sviluppati nel tempo, di superficie pari a 19.752 mq, riconoscendole le caratteristiche in atto e riclassificata come "Area mista produttiva /artigianale /residenziale di completamento". In tale ambito da un punto di vista ambientale, si chiede di prevedere interventi di miglioramento del clima acustico, in quanto è prevista una destinazione mista residenziale/produttivo, la vicinanza con il Bennet e l'adiacenza alla SP 2 di accesso sud a Caselle.

Risposte alle osservazioni di ARPA e Città Metropolitana formulate in sede di Conferenza di Copianificazione

Osservazione n.1 – Verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica.

Le richieste di ARPA sono orientate alla verifica della possibilità di sussistere come aree di zonizzazione acustica "autonome" per la zona indicata con il codice P1 e per le aree attualmente in classe IV che risultano di ridotta dimensione.

Con riferimento alle aree in oggetto la relazione di Valutazione di Compatibilità Acustica così recitava:

"Attualmente la ZA assegna all'area A5 in parte la classe III ed in parte la classe IV (aree di intensa attività umana). Alla limitrofa area K è attualmente assegnata la classe acustica IV.

Poiché il progetto urbanistico prevede di riconoscere tali aree come residenziali e vista la presenza nella attuale ZA di un accostamento critico (classi II-IV) si propone di aggiornare la classificazione acustica assegnando alle aree A5 e K la classe III. In questo modo viene eliminato un accostamento critico e si raccorda la classe II (a sud-est) con la classe IV delle aree "p".

A causa della vicina presenza delle aree produttive P1 e P2 i nuovi insediamenti dovranno essere sottoposti come da L.R.52/2000 a valutazione di clima acustico.”

La verifica cartografica eseguita su indicazione dell'ARPA conferma che le aree in oggetto risultano di dimensione inferiore a 12.000m^q e che pertanto, in sede di aggiornamento della Zonizzazione Acustica, esse dovranno essere inserite nel processo di omogeneizzazione di cui alla fase III della metodologia operativa indicata dalla L.R.52/2000 e dalle Linee Guida Regionali.

Tale omogeneizzazione determinerà, di fatto, la risoluzione degli attuali accostamenti critici (classi II – IV) relativi a queste zone giacché le aree di ridotta dimensione dovranno essere omogeneizzate alla classe III.

Si segnala altresì che nell'ambito della medesima unità territoriale omogenea è presente un'ulteriore area – estranea tuttavia al Progetto di Variante al P.R.G.C. - che risulta attualmente classificata in maniera autonoma ma che non presenta i requisiti di superficie minima pari a 12.000m². Si tratta dell'area appartenente alla classe II di destinazione d'uso del territorio situata a nord delle aree oggetto della osservazione e corrispondente alla superficie di pertinenza del "Jet Hotel". In sede di aggiornamento della classificazione acustica potrà essere valutata la correzione e la conseguente omogeneizzazione della classificazione anche per quest'area.

Osservazione n.2 – Valutazione dell’impatto acustico della nuova viabilità.

Le indicazioni esplicitate da ARPA per l’impatto acustico della nuova viabilità ribadiscono gli elementi di potenziale riduzione della qualità del clima acustico presso alcuni ricettori specifici lungo il tracciato della prevista circonvallazione est e degli elementi di potenziale criticità acustica già attualmente presenti in alcuni punti del tracciato della circonvallazione ovest. Già in sede di valutazione previsionale d’impatto acustico è stata indicata la necessità di procedere ad una ottimizzazione acustica degli interventi in fase di progetto definitivo delle nuove infrastrutture stradali o della riqualificazione dei tratti esistenti.

Per i nuovi tratti stradali il progetto infrastrutturale dovrà pertanto essere corredato da uno studio acustico progettuale di dettaglio per il dimensionamento di adeguate schermature (barriere, dune, terrapieni o una combinazione di questi) per il massimo contenimento delle emissioni sonore verso le abitazioni.

Anche per la riqualificazione dei tratti stradali esistenti (soprattutto lungo la circonvallazione ovest) il progetto dovrà essere corredato da valutazioni di interventi migliorativi quali la posa di asfalto drenante fonoassorbente, l’ottimizzazione della sezione stradale e la predisposizione di arredo urbano utile per la migliore mitigazione possibile della rumorosità del traffico stradale di attraversamento.

Le prescrizioni relative alle mitigazioni acustiche saranno pertanto inserite in qualità di specifiche in sede di progetto definitivo delle nuove opere.

Osservazione n.3 – Riconoscimento di zona mista produttiva-artigianale-residenziale

Per l’area “D” in oggetto la relazione di Valutazione di Compatibilità Acustica così recitava:

*“Attualmente la ZA assegna all’area la classe III. Il riconoscimento della realtà esistente, a destinazione d’uso prevalentemente artigianale, evidenzia la possibilità di aggiornare la ZA assegnando all’area la classe acustica IV più aderente alla situazione esistente e riconosciuta. Questa modificazione non produce nuovi accostamenti critici sul territorio come si può verificare dalla osservazione della Tav. 4. Le previsioni di piano risultano pertanto compatibili con la ZA vigente.
Gli eventuali nuovi insediamenti produttivi dovranno essere oggetto di valutazione previsionale di impatto acustico.”*

La richiesta formulata dalla Città Metropolitana porta alla necessità di prevedere - in sede di aggiornamento della Zonizzazione Acustica e delle regolamentazioni comunali in materia di inquinamento da rumore ad essa collegate - indicazioni specifiche per la realizzazione di interventi di mitigazione del rumore. Gli interventi edilizi consentiti in quest'area (ristrutturazioni edilizie, risanamenti conservativi, etc...) dovranno essere corredati da:

- 1) valutazioni di clima acustico ed interventi di abbattimento del livello sonoro in ambiente esterno (eventualmente anche sotto forma di oneri aggiuntivi da versare all'amministrazione comunale per la riqualificazione acustica delle infrastrutture stradali presenti in corrispondenza degli edifici interessati)
- 2) Interventi di miglioramento del clima acustico in ambiente abitativo in termini di riqualificazione dell'isolamento acustico degli involucri edilizi riconducendo i medesimi al rispetto del parametro $D_{2m,nT,w}$ di cui al DPCM 5/12/1997 anche in caso di parziali ristrutturazioni che coinvolgano elementi di facciata (sostituzione di serramenti, cappotti termici, etc...).